G. 37435

Sent. 126/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

dott. Giovanni Natali Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37435** del registro di Segreteria, a istanza della Procura regionale, nei confronti di:

Lorenzo MAZZINI, nato il 30.9.1958 a Foggia (MZZLNZ58P30D643X) e ivi residente in viale Ofanto n. 171, rappresentato e difeso dall'avv. Raul Pellegrini (PLLRDN58A19D643Y), ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Foggia al corso Vittorio Emanuele n. 8 (domicilio digitale: pellegrini.rauldonato@avvocatifoggia.legalmail.it);

Giuseppe VACCA, nato il 18.10.1953 a Bari (VCCGPP53R18A662H) e ivi residente alla via Rosario Livatino n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabina Ornella di Lecce (DLCSNR55H55D643E) e Roberto Eustachio Sisto (SSTRRT87M12A662I) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Bari alla via Roberto da Bari n. 36;

AGRI VERDE di NARGISO NUNZIO & C. S.a.s. con sede legale in Apricena (FG) alla via Francesco Ferrucci 1/a (P.IVA 03543590719), in

persona del legale rappresentante Nunzio Nargiso;

Nunzio NARGISO, nato il 12.10.1978 a San Giovanni Rotondo (FG) (NRGNNZ78R12H926M) e residente ad Apricena alla via Francesco Ferrucci n. 1/a;

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Montemitro (MNTLCN75M15L219K) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Foggia alla via Vincenzo Lanza n. 14 (domicilio digitale: montemitro.luciano@avvocatilucera.legalmail.it);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

uditi nell'udienza del 29.1.2025 – relatore il Primo Referendario Giovanni Natali e Segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti – il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Pierlorenzo Campa, l'avv. Rocco Barrasso, presente in sostituzione dell'avv. Raul Donato Pellegrini, per il sig. Mazzini, l'avv. Sabina Ornella Di Lecce per il sig. Vacca e l'avv. Luciano Montemitro per la Agri Verde e il sig. Nargiso.

Ritenuto in

FATTO

1. – Con atto di citazione depositato il 10.10.2023, corredato di molteplici allegati e notificato (unitamente al decreto presidenziale del 12.10.2023 di fissazione dell'udienza del 7.2.2024) a MAZZINI, VACCA e AGRI VERDE il 12.10.2023 e a NARGISO il 13.10.2023, la Procura regionale ne ha chiesto la condanna in solido al risarcimento del danno per complessivi **€ 350.219,37** in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in relazione

all'asserita indebita erogazione di finanziamenti pubblici a valere sul Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Puglia, ciclo 2014-2020.

1.1 – L'iniziativa della Procura ha preso le mosse dall'informativa della Guardia di Finanza (GdF) - Nucleo PEF di Bari pervenuta il 3.8.2021, in base alla quale, nel corso delle indagini espletate nell'ambito del procedimento penale n. 3367/2020 pendente presso la Procura della Repubblica di Bari, sarebbero emersi fenomeni di *mala gestio* di due funzionari regionali, i sig.ri MAZZINI e VACCA, incardinati presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale - Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia, nonché condotte illecite poste in essere da alcuni soggetti privati, volte a ottenere indebitamente fondi pubblici.

I controlli hanno interessato 26 istanze di finanziamento presentate da 9 ditte, beneficiarie di contributi pubblici per complessivi € 2.763.345,30; le pubbliche provvidenze ritenute oggetto di indebita percezione (per le quali si è ritenuto di procedere distintamente per ciascuno soggetto beneficiario) hanno riguardato le Misure 226 e 227 del PSR Puglia 2007-2013 e le Sottomisure 8.2, 8.3 e 8.4 del PSR Puglia 2014-2020.

All'esito delle verifiche la GdF ha deferito all'Autorità giudiziaria 20 persone tra pubblici ufficiali, imprenditori e tecnici (dottori agronomi e forestali) per le ipotesi di reato di cui agli artt. 317 (concussione), 319 (corruzione), 479 (falso ideologico), 640-*bis* (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p.; il P.M., in sede di richiesta al GIP di applicazione di misure cautelari, disposte con ordinanza del 5.11.2021, ha riqualificato alcune fattispecie segnalate dalla GdF quali ipotesi di concussione (nella forma tentata) nel reato di corruzione propria.

Nel ricostruire la sequenza comune a tutte le vicende oggetto delle diverse iniziative requirenti, la Procura ha riferito che:

- con determinazione n. 134 del 20.5.2019 l'Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 (*i.e.* il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente della Regione Puglia) conferiva al sig. VACCA l'incarico di Responsabile delle Sottomisure 8.2 («*Sostegno per l'allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali*»), 8.3 («*Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici*») e 8.4 («*Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici*») del PSR Puglia 2014-2020, con il compito di organizzare le attività finalizzate all'attuazione delle Sottomisure e nello specifico: operare sotto il coordinamento del Dirigente del Servizio Risorse forestali; curare l'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento, la formulazione delle proposte di atti amministrativi, la predisposizione e l'autorizzazione, con potere di firma, degli elenchi di liquidazione da inviare ad AGEA; curare la ricognizione, raccolta e trasmissione dei dati di monitoraggio di competenza, nonché le relazioni con i soggetti direttamente interessati;
- il sig. MAZZINI era incaricato dei *controlli amministrativi* (art. 48 del Reg. Ue n. 809/2014), che interessano il 100% delle domande di pagamento (anticipazione, acconto e saldo), nonché dei *controlli in loco* (artt. 49-51 del Reg. Ue n. 809/2014), che interessano un campione di domande di pagamento; tutti i controlli erano eseguiti con l'ausilio di *check-list* e verbali, i cui esiti vengono registrati tramite il portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo

Nazionale);

- dalle indagini penali sarebbe emerso un "sistema" corruttivo tra i funzionari regionali preposti all'istruttoria e ai controlli e i soggetti (persone fisiche e giuridiche) beneficiari dei finanziamenti erogati nell'ambito del PSR, che avrebbe consentito l'indebita percezione di contributi pubblici; tale sistema sarebbe stato articolato in più fasi: 1) nella prima il VACCA avrebbe predisposto il c.d. preavviso di rigetto (art. 10-*bis* della l. 7.8.1990, n. 241), con cui comunicava alle ditte interessate l'omessa o incompleta presentazione dei documenti richiesti dal bando, con particolare riferimento alla mancata presentazione del "*Formulario degli interventi*"; 2) le ditte avrebbero quindi inviato un nuovo Formulario sul quale, a differenza del precedente documento allegato alla domanda di sostegno (DdS), sarebbe stato riportato un punteggio maggiorato rispetto al precedente, poi indicato nel verbale del funzionario istruttore MAZZINI e nella graduatoria finale, in assenza di evidenze documentali utili a comprendere le ragioni di tale incremento; 3) ottenute l'ammissione al finanziamento e la concessione dell'aiuto, il VACCA avrebbe informato il MAZZINI sugli aiuti deliberati dalla Regione e quest'ultimo avrebbe contattato telefonicamente i beneficiari, chiedendo loro un incontro per la dazione di somme di denaro (oggetto di intercettazioni telematiche); queste ultime sarebbero state in parte consegnate al VACCA.

1.2 – Con specifico riferimento alla vicenda per cui è causa, la Procura ha rappresentato quanto segue.

L'azienda AGRI VERDE ha presentato DdS nell'ambito delle Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5 del PSR Puglia 2014-2020, ottenendo nel 2020 anticipi per complessivi **€ 255.375,92**, di cui € 149.313,42 per la Sottomisura 8.3 ed

€ 106.062,50 per la Sottomisura 8.4.

a) Sottomisura 8.3 (DdS n. 54250625651).

Per quanto di interesse in questa sede, l'AdG ha con: *i)* determinazione n. 144 del 10.7.2017, approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle DdS con risorse finanziarie per complessivi € 15.041.322,00, suddivise in due bandi da attivare nel 2017 (€ 7.520.661,00) e nel 2018 (€ 7.520.661,00) (§ 7); *ii)* determinazione n. 108 del 30.4.2018 (aggiornata con determinazione n. 221 del 12.10.2018, adottata all'esito dell'esame dei ricorsi gerarchici), approvato la graduatoria delle domande ritenute ricevibili e ammesse all'istruttoria tecnico–amministrativa; *iii)* determinazione n. 29 del 28.2.2019, derogato alla citata suddivisione delle risorse finanziarie, elevato a complessivi € 15.041.322,00 la dotazione dell'avviso pubblico e proceduto alla scorrimento della graduatoria dei soggetti ammissibili all'aiuto fino alla concorrenza di detta somma; *iv)* determinazione n. 49 del 18.3.2019, approvato il 1° elenco delle ditte/enti ammissibili agli aiuti a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa e l'elenco delle ulteriori DdS ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa (la AGRI VERDE figurava in tale ultimo elenco di cui all'Allegato C, in posizione n. 15, con un importo aiuto pari a € 298.626,85 e punti n. 71,88); *v)* determinazione n. 169 del 30.4.2020, approvato il "7° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti" (la AGRI VERDE risultava ammessa con un aiuto pubblico concesso pari a € 298.626,85).

In data 21.12.2017 (nei termini previsti dal bando) la ditta inviava la documentazione preliminare a un indirizzo pec diverso da quello indicato per tale adempimento; tale circostanza comportava la comunicazione dei motivi

ostativi all'accoglimento della DdS *ex* art. 10-*bis* della l. n. 241/1990, formalizzata dal Responsabile della Sottomisura con pec del 12.3.2018.

In riscontro alla suddetta comunicazione e al fine di comprovare l'avvenuto adempimento, in data 13.3.2018 la AGRI VERDE inoltrava nuovamente la pec di trasmissione dei documenti relativi alla propria DdS, auto-attribuendosi il punteggio di 71,88; tuttavia, con determinazione n. 107 del 30.4.2018 l'AdG, nel pubblicare l'elenco delle domande non ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa, dichiarava l'irricevibilità della DdS della AGRI VERDE poiché «*La documentazione prevista dal paragrafo 14 comma II del Bando pubblico, non è pervenuta alla PEC del RDM in quanto trasmessa ad un indirizzo sbagliato, come da dichiarazione del richiedente*».

Il ricorso gerarchico presentato avverso tale determinazione veniva respinto (con determinazione AdG n. 2940 dell'8.8.2018, poi confermata con la citata determinazione AdG n. 221/2018); quindi, la ditta gravava il provvedimento di esclusione con ricorso straordinario al Capo dello Stato (6.12.2018) e contestualmente chiedeva al Responsabile della Sottomisura (VACCA) un riesame del ricorso, sul presupposto dell'inoltro tempestivo della documentazione ancorché a un indirizzo pec errato.

Nelle more del ricorso straordinario e a seguito dell'incremento (da € 7.520.661 a € 15.041.332) delle risorse stanziate per la Sottomisura in esame, con la citata determinazione n. 49 del 18.3.2019 l'AdG approvava l'elenco delle ulteriori n. 15 DdS *«(dalla ditta Monte Vincenzo con punti 76,35 alla ditta Agri Verde con punti 71,88) ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa, di cui all'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento*»; in corrispondenza della AGRI VERDE la voce «*importo*

aiuto ammissibile dopo istruttoria» recava l'importo di € 298.626,85.

Detto importo è stato confermato con la citata determinazione AdG n. 169/2020 di concessione degli aiuti, a seguito della quale sono stati corrisposti alla AGRI VERDE **€ 149.313,42** a titolo di anticipazione (pari al 50% dell'importo concesso).

b) Sottomisura 8.4 (DdS n. 54250625339).

L'AdG del PSR Puglia ha: *i)* con determinazione n. 148 del 17.7.2017, approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle DdS; *ii)* con determinazione n. 112 del 10.5.2018, approvato la graduatoria delle domande risultate ricevibili e individuato le domande ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa; *iii)* con determinazione n. 128 del 7.6.2018, prorogato i termini per la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa; *iv)* con determinazione n. 151 del 16.7.2018, preso atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornato la graduatoria delle domande ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa.

Successivamente, con determinazione n. 243 del 24.7.2019 la ditta è stata inserita nella graduatoria delle ditte ammissibili all'aiuto a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa con il punteggio di 81,66 e con determina n. 334 del 19.8.2020 è stata ammessa al finanziamento per l'importo richiesto (€ 212.125,13), di cui erogato **€ 106.062,50**.

1.3 – Essendo emersa dalle indagini penali un'ipotesi di accordo corruttivo tra il MAZZINI e il NARGISO nonché di truffa in danno dell'ente erogatore del finanziamento, con determinazione dirigenziale n. 193 del 4.3.2022 e successivo provvedimento n. 285 del 22.4.2022 la Regione Puglia ha disposto la costituzione e la nomina di una Commissione preposta alla revisione

dell'istruttoria eseguita in relazione alle DdS presentate e di tutta la documentazione amministrativo-contabile, al fine di verificare la regolarità della spesa sostenuta a valere sul PSR Puglia.

1.4 – La Commissione ha esaminato la documentazione della AGRI VERDE relativa alla DdS n. 54250625651 (Sottomisura 8.3) con verbale del 28.7.2022, rilevando che:

- risulta inspiegabile, perché non supportata da alcuna motivazione (oltre che da alcun provvedimento formale), la scelta del Responsabile di Misura di accogliere l'istanza di riesame avanzata dalla ditta in ordine all'originaria determinazione di non ammissione;
- quanto alla verifica del punteggio, la ditta si è auto-attribuita nella DdS complessivi n. 71,88 punti, di cui n. 65,59 per *Requisiti Beneficiario* (n. 7,00 per superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati; n. 21,59 per aree di interfaccia; n. 24,00 per zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del Sub-Appenino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge; n. 13,00 per aree protette) e n. 6,29 per *Requisiti dell'Opera/Progetto* (interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali tolleranti all'aridità).

Tuttavia, secondo la Commissione, se da un lato il punteggio per l'area di interfaccia avrebbe dovuto essere elevato a 22,28 e quello per i requisiti dell'opera lievemente ridotto (6,28), non sarebbero spettati i n. 7,00 punti per le superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati, non avendo la ditta prodotto documentazione a comprova di ciò;

- infine, non è stato possibile completare i controlli di cantierabilità, non

essendo stata rinvenuta alcuna documentazione.

Pertanto, in disparte la irricevibilità della domanda per tardività, alla ditta AGRI VERDE sarebbe spettato un punteggio complessivo di 65,56, non utile per l'ammissione all'istruttoria (essendo state ammesse le ditte con punteggio superiore a 69,00: cfr. determinazione AdG n. 442 del 6.11.2020).

1.5 – Con riferimento alla Sottomisura 8.4, nel verbale del 13.10.2022 la Commissione ha rilevato che:

- la DdS n. 54250625339 è stata rilasciata nei termini sul portale SIAN e inviata tramite pec al Responsabile di Misura con tutta la documentazione richiesta dal bando;
- quanto alla verifica del punteggio, la ditta si è auto-attribuita nella DdS complessivi n. 81,66 punti, di cui n. 67,98 per il *Macrocriterio Ambito Territoriale* (n. 28,50 per area a rischio idrogeologico e/o soggetta ad erosione appartenente alle aree del Gargano; n. 24,00 per Aree Protette e n. 15,48 per Area ad alto e medio rischio incendi secondo la classificazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi) e n. 13,68 per il *Macrocriterio Tipologia di Opera/Progetto* (n. 10,00 per interventi di bonifica delle aree da incendio e altre calamità naturali biotiche o abiotiche; n. 3,68 per perimetrazione aree percorse da incendio).

Tuttavia, secondo la Commissione, la ditta avrebbe dovuto vedersi attribuire: n. 17 punti per l'Area ad alto e medio rischio incendi; n. 11,78 punti per gli Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche o abiotiche; n. 1,90 per la Perimetrazione delle aree percorse da incendio, con conseguente punteggio complessivo pari a 83,18 (maggiore degli 81,66 auto-attribuiti), utile per l'ammissione all'istruttoria (essendo state

ammesse le ditte con punteggio superiore a punti n. 60,00: cfr. determinazione AdG n. 243 del 24.7.2019);

- circa il requisito della *cantierabilità degli interventi*, non sarebbe disponibile il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ancorché nella mail del 12.6.2020 del tecnico Bernardoni indirizzata al Responsabile di Misura si chiarisca che l'Autorità di Bacino aveva limitato il rinfoltimento nelle aree a pericolosità geomorfologica e che la ditta non avrebbe proceduto alla variazione del Formulario, limitandosi a spostare i rinfoltimenti nelle aree non a rischio geomorfologico, come da colloquio con il MAZZINI.

Secondo la Commissione, il divieto di impianto nelle aree a rischio geomorfologico avrebbe dovuto determinare una riduzione della spesa per l'intervento di rinfoltimento, perché per tale operazione il bando prescriveva il parametro massimo di 300p/ha che con la concentrazione dei rinfoltimenti nelle aree residue (non a rischio geomorfologico) non potrebbe essere rispettato.

Inoltre, nel caso di modifica progettuale successiva all'acquisizione dei titoli abilitativi, si dovrebbe ripercorrere l'iter autorizzativo, sottoponendo le varianti progettuali al parere degli enti competenti e non solo all'approvazione del Responsabile di Misura. Pertanto, nel caso in esame il progetto avrebbe dovuto nuovamente acquisire il parere di valutazione di incidenza e del Parco del Gargano con l'ipotetica ricollocazione dei rinfoltimenti non assentiti dal parere dell'Autorità di Bacino, nel rispetto dei termini stabiliti nel provvedimento di ammissibilità e delle eventuali proroghe concedibili.

1.6 – A fronte di tali criticità, con provvedimento del 22.3.2022 AGEA ha

disposto la sospensione delle erogazioni per un debito complessivamente registrato a carico dell'azienda beneficiaria pari a **€ 350.219,37**, interessi inclusi.

1.7 – Infine, disattendendo le deduzioni difensive presentate nel corso dei contraddittori procedimentali (avviati, rispettivamente, il 18.10.2022 e il 25.10.2022) la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale ha, con riferimento:

- alla Sottomisura 8.3 (determina dirigenziale n. 871 del 29.11.2022), disposto nei confronti della AGRI VERDE: *i)* l'annullamento della determinazione AdG n. 49 del 18.3.2019 (limitatamente alla posizione della ditta) nonché della determinazione AdG n. 169 del 30.4.2020 (nella parte in cui si ammette la stessa ditta all'aiuto previsto dalla Sottomisura); *ii)* la revoca degli aiuti concessi alla ditta;
- alla Sottomisura 8.4 (nota del 2.8.2023 prot. n. 15053), comunicato la chiusura del procedimento di annullamento del provvedimento di ammissibilità agli aiuti (determina AdG n. 112 del 10.5.2018) e, per l'effetto, del provvedimento di concessione degli aiuti (determina AdG n. 334 del 19.18.2020) limitatamente alla posizione della ditta.

1.8 – Secondo il Requirente, da tutto quanto precede emergerebbe lo sviamento dell'iter di formazione delle graduatorie di ammissibilità delle ditte all'istruttoria tecnico-amministrativa, atteso che: quanto alla Sottomisura 8.3, le domande di aiuto che presentavano vizi formali e sostanziali non avrebbero dovuto essere collocate in posizione utile per l'accesso al finanziamento; quanto alla Sottomisura 8.4, lo sviamento sarebbe dimostrato dall'assenza della necessaria riduzione della spesa per il rinfoltimento e dall'omessa

ripetizione dell'iter amministrativo, data la modifica sostanziale della domanda, assentita con un colloquio tra la ditta e il MAZZINI.

1.9 – Quanto alle singole responsabilità:

- il VACCA, in qualità di Responsabile di Misura, sarebbe stato in grado di condizionare la gestione delle pratiche di interesse, attraverso una serie di azioni e/o omissioni compiute unitamente al MAZZINI, in qualità di funzionario istruttore. Per la misura 8.3, la prima dichiarazione di irricevibilità della domanda della AGRI VERDE sarebbe stata inspiegabilmente superata da una di segno contrario; inoltre, il punteggio autoassegnato dalla stessa ditta (71,88) non corrisponderebbe a quello spettante (65,56), che avrebbe precluso l'accesso ai contributi. Tuttavia, il VACCA avrebbe formato la graduatoria in base al punteggio indicato nel Formulario trasmesso dalla società, attestando falsamente l'esistenza delle condizioni legittimanti l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa e alle successive fasi. Quanto alla misura 8.4, egli avrebbe accettato la spiegazione della ditta circa il parere mancante dell'Autorità di Bacino sulla scorta di un colloquio con il MAZZINI, senza alcun approfondimento;
- il MAZZINI, funzionario istruttore della Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia, sarebbe stato il "*dominus*" del sistema illecito ipotizzato; con specifico riferimento alla Sottomisura 8.4, avrebbe interloquito con la AGRI VERDE accettando la mancanza del parere dell'Autorità di Bacino, senza evidenziare la necessità di apportare una riduzione della spesa e una conseguente modifica della domanda da sottoporre a un nuovo iter amministrativo;
- il NARGISO, secondo quanto risultante dalle indagini penali, avrebbe

corrisposto al MAZZINI € 8.500,00 nel 2019 ed € 5.000,00 nel 2020 a titolo di tangente, per agevolare le DdS presentate dalla AGRI VERDE. La ditta e il suo legale rappresentante avrebbero poi posto le basi per una truffa in danno di AGEA, consistente nel documentare il costo per l'acquisto di 9.000 piantine a un prezzo superiore a quello realmente sostenuto e nel piantumare 7.000 piante in luogo delle 9.000 riportate nel computo metrico presentato alla Regione Puglia.

Infine, quanto all'erogazione del finanziamento (che, al verificarsi delle condizioni previste dal bando, avviene a seguito dell'inserimento telematico sul portale SIAN, di apposita "*Domanda di pagamento*" corredata dai giustificativi di spesa), il NARGISO e la AGRI VERDE avrebbero prodotto falsa documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute e con ciò inducendo in errore AGEA che ha erogato i finanziamenti.

2. – Con memoria depositata il 15.1.2024 si è costituito il MAZZINI, contestando la domanda della Procura e chiedendo di:

- sospendere il procedimento in attesa della definizione di quello penale, fondato sugli stessi fatti, pendente presso il Tribunale di Bari;
- nel merito, rigettare la domanda avanzata dalla Procura regionale perché infondata e non provata; con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In particolare, la pretesa dell'attore pubblico sarebbe infondata per:

- *mancanza di elementi probatori*, basandosi sulle risultanze di un procedimento penale in fase iniziale e avendo le misure cautelari, che in quel procedimento hanno attinto il convenuto, carattere provvisorio, in quanto tale inidoneo a dimostrare alcuna responsabilità. Prive di rilievo probatorio

sarebbero: le dichiarazioni a carico del MAZZINI rese dal tecnico SIMONE, perché in conflitto d'interessi; le intercettazioni telefoniche e ambientali, oggetto del processo penale, inutilizzabili nel processo contabile non essendo state ancora oggetto del dibattimento penale e financo del vaglio dell'udienza preliminare;

- *insufficiente motivazione circa i fatti controversi/erronea motivazione del fatto*. Il suo incarico sarebbe stato afferente ai controlli amministrativi (*ex* art. 48 del citato Reg. Ue n. 809/2014) che interessano le domande di pagamento (anticipazione, acconto e saldo) e gli unici controlli non effettuati sarebbero stati quelli a cui lo stesso non poteva provvedere perché non di sua competenza (non avrebbe mai avuto accesso al SIAN, come invece presunto dalla Procura). L'asserita condotta corruttiva del MAZZINI non potrebbe presumersi dalle relazioni intrattenute con il VACCA, atteso che gli stessi lavoravano nello stesso ufficio e quest'ultimo era incaricato di seguire l'istruttoria delle domande di sostegno e/o pagamento e di predisporre i documenti che poi arrivavano al MAZZINI già completi, dovendo egli occuparsi della fase finale del procedimento e non rientrando nelle sue prerogative il riesame delle carte già controllate dal Responsabile della Misura.

Pure infondato sarebbe il preteso asservimento degli imprenditori agricoli e dei tecnici, ai quali il MAZZINI avrebbe chiesto beni o l'utilizzo di autovetture per i suoi spostamenti; egli infatti avrebbe accettato: *i)* solo prodotti alimentari di modico valore, inferiore alla soglia (€ 150,00) prevista dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16.4.2013, n. 62, art. 4); *ii)* alcuni passaggi in macchina perché sfornito di autovettura, passaggi parimenti suscettibili di rientrare «*nell'ambito delle normali relazioni di cortesia*» (art. 4,

comma 2, del d.P.R. n. 62/2013); circostanze che escluderebbero la configurabilità del reato di corruzione secondo la giurisprudenza di legittimità. Infine, infondata sarebbe anche la ricostruzione della Procura circa l'*attribuzione dei punteggi alla ditta*, essendosi egli limitato a recepire istruttorie già predisposte dal VACCA; peraltro, sulle pratiche PSR 2014-2020, il convenuto sarebbe stato incaricato – a far data dal 18.10.2018 e, quindi, dopo l'ammissione al finanziamento – solo di istruire le domande di anticipazione, senza alcuna possibilità di accedere al SIAN.

3. – Con memoria depositata il 17.1.2024 si è costituito il NARGISO, in proprio e quale legale rappresentante della AGRI VERDE, contestando quanto *ex adverso* dedotto dalla Procura, evidenziando in fatto che con riferimento:

- alla Sottomisura 8.3, i provvedimenti di revoca dei contributi e di recupero delle somme sono stati oggetto di ricorso al T.A.R. Puglia che, con ordinanza n. 80 del 2.3.2023, ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'ordine di restituzione delle somme già erogate.

Inoltre, i *punteggi attribuiti* alla ditta, come riconosciuto da perizia tecnica (dott.ssa F. Barra), sarebbero corretti e conformi alla *lex specialis*; quanto alle somme concesse, la prima *tranche* prevista a titolo di acconto (circa € 150.000,00) sarebbe stata in parte utilizzata per iniziare la realizzazione degli interventi della Sottomisura mentre la restante parte è stata oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca a seguito delle indagini svolte dalla Procura di Bari e, pertanto, mai entrata nella disponibilità effettiva della AGRI VERDE; circostanza che avrebbe comportato l'impiego di risorse economiche personali del NARGISO;

- alla Sottomisura 8.4, a seguito del parere dell'Autorità di Bacino (n. 7851

del 23.4.2020), che prescriveva di non eseguire interventi di rinfoltimento nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata PG3, sarebbe stata inserita una variazione al progetto esecutivo, trasmesso alla Regione il 20.7.2020; dalla planimetria allegata emergerebbe come l'area oggetto del rinfoltimento sia collocata al di fuori dell'area PG3 e riguardi una superficie di 6,5 ettari con una densità di 784 piante a ettaro, a fronte della maggiore superficie (16,99 ettari) originariamente prevista, con una densità di 300 piante a ettaro. Tale riduzione di superficie, relativa al solo rinfoltimento, avrebbe interessato la medesima area di intervento e, non determinando modifiche sostanziali del progetto iniziale, non avrebbe richiesto di ripercorrere l'iter autorizzativo della valutazione di incidenza (VIncA).

Inoltre, l'autorizzazione finale del Parco Nazionale del Gargano, recependo in toto le prescrizioni dell'Autorità di Bacino, sarebbe stata rilasciata con provvedimento n. 6891 del 10.11.2020.

Infine, il contributo erogato (€ 106.062,50, pari al 50% dell'importo ammesso al finanziamento, a titolo di anticipazione) sarebbe stato oggetto di sequestro preventivo da parte della Procura penale e, pertanto, mai entrato nella disponibilità patrimoniale del NARGISO.

Ciò posto, è stato chiesto di: *i)* in via principale, rigettare la citazione; *ii)* in via subordinata, ridurre il *quid debeatur* alla percentuale minima del 10%, da diminuire ulteriormente nell'esercizio del potere riduttivo.

4. – Con nota depositata il 18.1.2024 la AGRI VERDE e il NARGISO, per il tramite del comune difensore, hanno formulato istanza di sospensione del giudizio *ex* art. 106 c.g.c., in attesa della definizione di quello instaurato dinnanzi al giudice amministrativo e di quello penale pendente presso il

Tribunale di Bari (proc. n. 3367/2020 N.R.), ritenuti antecedenti logico-necessari dell'odierno giudizio di responsabilità.

5. – Con memoria depositata il 18.1.2024 si è costituito il VACCA, chiedendo: *i)* in via principale, la sospensione del giudizio a fronte dell'asserita necessità del previo accertamento nella sede penale degli addebiti formulati nei suoi confronti; *ii)* nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.

6. – All'esito dell'udienza del 7.2.2024, con ordinanza n. 7 depositata il 9.2.2024 il Collegio – ritenuto necessario acquisire gli esiti dell'udienza GUP relativa al procedimento penale n. 3367/2020 presso il Tribunale di Bari nonché del giudizio amministrativo incardinato dinanzi al TAR Puglia a seguito dell'impugnazione dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti – ha disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza del 25.9.2024, onerando la parte più diligente a depositare la documentazione richiesta ed eventuali memorie nel termine di giorni 10 antecedenti.

7. – Il 2.9.2024 la Procura regionale ha depositato:

- la nota del 30.5.2024 con cui il Tribunale di Bari - Sezione GIP ha: *i)* allegato due sentenze di incompetenza per territorio (nei confronti di soggetti diversi dagli odierni convenuti) nonché un'ordinanza di rigetto della questione di incompetenza per territorio (sollevata, tra gli altri, dal NARGISO) emesse nell'udienza del 27.5.2024; *ii)* riferito della calendarizzazione della discussione delle udienze preliminari e delle udienze decisorie per il mese di settembre 2024;
- la nota del TAR Puglia del 3.7.2024 che, con riferimento al ricorso (iscritto al R.G. n. 129/2023) promosso dalla AGRI VERDE, ha riferito in merito all'accoglimento dell'istanza cautelare (ordinanza n. 80/2023).

8. – Il 13.9.2024 il difensore della AGRI VERDE e del NARGSO ha depositato la sentenza del TAR Puglia n. 966 del 6.9.2024, di accoglimento del ricorso proposto avverso la revoca dei contributi concessi (Sottomisura 8.3).

9. – All'esito dell'udienza del 25.9.2024 con ordinanza n. 53 depositata il 26.9.2024 il Collegio ha onerato la Procura di produrre, entro il 30.11.2024, documentazione atta a quantificare con esattezza il credito vantato da AGEA, fissando l'udienza del 29.1.2025 per il prosieguo della trattazione della causa.

10. – Il 7.11.2024 la Procura ha depositato la nota del 28.10.2024 con i relativi allegati, con cui AGEA si dichiara creditrice di complessivi € 371.072,96 (di cui € 343.123,92 a titolo di contributo erogato ed € 27.949,04 a titolo di interessi).

11. – Con memoria depositata il 14.1.2025 il MAZZINI ha insistito nelle conclusioni rassegnate in sede di costituzione, richiamando la natura del suo incarico, afferente ai controlli amministrativi che interessano le domande di pagamento (anticipazione, acconto e saldo), l'impossibilità di addebitargli la mancata effettuazione di verifiche non rientranti tra le sue mansioni (non avrebbe mai avuto accesso al sistema SIAN) nonché l'illogicità dell'attribuzione a suo carico del rapporto corruttivo e del danno erariale, non avendo egli mai avuto contezza dell'iter antecedente dell'istruttoria (di competenza del VACCA) e avendo ricevuto la documentazione già modificata e confacente al bando.

12. – Infine, con memoria depositata il 17.1.2025 la AGRI VERDE e il NARGISO hanno contestato i criteri utilizzati da AGEA per la quantificazione del proprio credito, atteso che: 1) la somma erogata a titolo di acconto a valere sulla Sottomisura 8.3 non è mai entrata nella disponibilità della AGRI VERDE

per effetto del sequestro penale; 2) quanto alla Sottomisura 8.4, AGEA ha provveduto e provvede al recupero delle somme richieste, privando la ditta della possibilità di eseguire le opere per cui è stata ammessa in graduatoria; 3) la Sottomisura 8.5, mai oggetto di contestazione ma parimenti inclusa da AGEA nel conteggio, andrebbe esclusa dalla quantificazione del presunto danno erariale; 4) anche il calcolo degli interessi sarebbe infondato, muovendo da una sorte capitale errata perché inclusiva della ridetta Sottomisura 8.5 (il cui contributo ammonta a € 87.748,00), non oggetto di contestazione.

I due convenuti hanno quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni in precedenza formulate.

13. – All'odierna udienza le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, insistendo in via preliminare con la richiesta di sospensione del giudizio, a cui la Procura si è opposta; l'avv. Barroso ha inoltre depositato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari emesso nei confronti di MAZZINI ai sensi degli artt. 418 e 419 c.p.p.

14. – La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. – Il presente giudizio verte sull'ipotesi di danno erariale subìto da AGEA (organismo pagatore che gestisce e controlla le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di Garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR) per effetto delle condotte illecite tenute da due funzionari della Regione Puglia incardinati presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale - Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia (VACCA e MAZZINI) e da un soggetto privato (NARGISO, in

proprio e quale legale rappresentante della AGRI VERDE Sas) in relazione all'erogazione di fondi pubblici a valere sul PSR Puglia (strumento di finanziamento, programmazione e attuazione del FEASR) ciclo 2014-2020, Sottomisure 8.3 e 8.4.

L'ipotesi requirente prende ampiamente le mosse dall'indagine penale condotta in relazione alle vicende per cui è causa, che ipotizzano un accordo corruttivo (oltre ai reati di falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) fra i due citati funzionari e una pluralità di soggetti privati (fra cui la AGRI VERDE) finalizzato all'utile collocazione in graduatoria di questi ultimi (pur in mancanza dei requisiti previsti dai bandi per la concessione degli aiuti di che trattasi) e/o alla liquidazione di indebiti pagamenti di acconti e saldi lavori a fronte di giustificativi di spesa non veritieri.

2. – In via preliminare, il Collegio deve esaminare l'istanza di sospensione del giudizio formulata dalle difese di tutti i convenuti.

L'istanza non è suscettibile di accoglimento.

L'art. 106 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice della giustizia contabile, c.g.c.) disciplina la sospensione del giudizio innanzi alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa, stabilendo che «*Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*» (comma 1).

La disposizione è in linea con quella che, nel codice di rito civile, disciplina la

sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.: «*Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa*»).

Con riferimento all'autonomia del giudizio amministrativo-contabile da quello penale è stato affermato che «*La norma del codice di rito contabile ha, pertanto, sì previsto l'incidente di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ma lo ha ammesso per i casi in cui un altro giudice debba previamente accertare, con efficacia di giudicato, fatti logicamente pregiudiziali per la definizione del processo (*ex multis*: Corte conti, Sezione Seconda Centrale di appello 12 agosto 2020, n. 187; idem, 28 febbraio 2022, n. 56) e senza, dunque, porre in discussione il generale principio di autonomia e di separatezza che connota il giudizio di responsabilità erariale rispetto a quello incardinato presso altri plessi giurisdizionali, principio, peraltro, ribadito dalla recente giurisprudenza delle Sezioni riunite alla luce dell'unicità del bene della vita rappresentato dall'integrità patrimoniale pubblica (Sez. riun., ord. n. 2/2018, idem, ord. n. 11/2018)*» (Corte dei conti, Sez. II giur. centr. app., sent. n. 160 del 20.4.2022).

Così interpretando la portata dell'art. 106 c.g.c., il Collegio osserva come nel caso di specie i convenuti, nel porre la pregiudiziale penale, non abbiano prospettato alcun elemento idoneo a svolgere efficacia di antecedente logico-giuridico rispetto al *thema decidendum* oggetto del giudizio erariale, non potendo considerarsi tale, per quanto sin qui detto, la circostanza che sulle stesse condotte fosse (sia) *in itinere* il pronunciamento penale.

In altri termini, ai fini della presente decisione non spiega alcuna influenza l'esito dell'azione penale promossa nei confronti (tra gli altri) degli odierni

convenuti, poiché i comportamenti contestati, così come prospettati nell'atto di citazione e in ambito penale, operano su piani diversi.

In particolare, in questa sede, l'ipotesi corruttiva formulata in sede penale a carico dei convenuti viene in rilievo come mera componente di un più ampio contesto asseritamente produttivo di danno erariale; sicché la configurabilità o meno di quest'ultimo appare scrutinabile da questo giudice, non ricorrendo quell'ipotesi di pregiudizialità necessaria che sola legittima la sospensione *ex* art. 106 c.g.c.

3. – Nel merito l'iniziativa della Procura non è fondata.

4. – Con riferimento alla Sottomisura 8.3, il Requirente prospetta l'esistenza di un danno erariale sulla scorta dell'attività di revisione dell'istruttoria relativa alle DdS e di tutta la documentazione amministrativo-contabile; revisione, come sopra ricordato, condotta dalla Commissione costituita con determina dirigenziale n. 193/2022 e nominata con provvedimento n. 285/2022, i cui esiti sono stati trasfusi nella determinazione n. 871 del 29.11.2022 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, recante l'annullamento dei provvedimenti di ammissibilità (determina AdG n. 49/2019) e concessione dell'aiuto (determina AdG n. 169/2020) limitatamente alla posizione della ditta AGRI VERDE, con contestuale revoca dei benefici concessi alla stessa ditta.

4.1 – Come in precedenza ricordato, la Commissione e il provvedimento di autotutela regionale hanno ritenuto: *i)* ingiustificata la riammissione all'istruttoria della AGRI VERDE, la cui domanda era stata inizialmente esclusa per tardività; *ii)* spettante alla stessa ditta un punteggio complessivo di 65,56 (in luogo dei 71,88 autoattribuiti), inidoneo a collocarla utilmente in graduatoria, essendo stati ammessi all'istruttoria i soggetti con punteggio

superiore a 69.

4.2 – In vista di un più compiuto inquadramento della questione, occorre premettere che l'avviso pubblico relativo alla Sottomisura 8.3 (approvato con la citata determinazione AdG n. 144/2017) disciplinava, tra l'altro:

- "*Modalità e termini di presentazione delle DdS e della relativa documentazione*" (§ 14): il procedimento era scandito nelle seguenti fasi: *i)* compilazione, stampa e rilascio della DdS sul portale SIAN (gestito da AGEA) con l'obbligo di riportare nella DdS, tra l'altro, oltre alle finalità di presentazione della domanda e agli importi di spesa, «*i criteri di selezione con relativa autovalutazione da parte del richiedente*»; *ii)* trasmissione della DdS e della documentazione preliminare; *iii)* attribuzione dei punteggi dichiarati; *iv)* graduatoria di ammissibilità all'istruttoria con apposito provvedimento dell'AdG; *v)* acquisizione della documentazione tecnico-amministrativa;

- "*Criteri di selezione*" delle DdS (§ 15), individuati in:

A) Macrocriterio di valutazione: Ambiti territoriali, relativo al *Principio 1 - Localizzazione dell'intervento*) (Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale) e articolato in 6 sotto-criteri (a. Aree di interfaccia; b. Aree periurbane; c. Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge; d. Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge; e. Aree protette; f. Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati), con un punteggio complessivo massimo conseguibile di 85;

B) Macrocriterio di valutazione: Tipologia delle operazioni attivate, relativo

al *Principio 2 – Tipologia dell'intervento* e parimenti articolato in 5 sotto-criteri (a. Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio in aree ad alto rischio; b. Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio in aree a medio rischio; c. Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali tolleranti all'aridità; d. Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale; d. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie); per l'ammissibilità agli aiuti era fissato un punteggio minimo di n. 15 punti;

- "*Istruttoria tecnico amministrativa*" (§ 16), articolata in *controlli di ricevibilità* e *controlli di ammissibilità*, i primi propedeutici ai secondi.

Quanto ai primi, finalizzati alla verifica del rispetto dei termini di invio della documentazione e della sua completezza, l'avviso pubblico contemplava l'esclusione dalla graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, per irricevibilità della DdS, al ricorrere di uno dei seguenti casi: «*1. mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dai criteri di selezione; 2. presentazione fuori termine della documentazione richiesta ai precedenti punti ii e v del paragrafo 14; 3. mancata sottoscrizione dei documenti richiesti; 4. mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti ai precedenti punti ii e v del paragrafo 14*».

Quanto ai secondi, l'avviso pubblico li finalizzava «*alla verifica dei requisiti di ammissibilità, all'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, alla definizione degli investimenti ammissibili agli aiuti e, conseguentemente, della spesa ammessa e del contributo concesso*».

4.3 Così sommariamente richiamate le pertinenti disposizioni della *lex specialis* e venendo al caso in esame, il provvedimento di annullamento e

revoca disposto dalla Regione (n. 871/2022) ha affermato che «*la ditta ha trasmesso la documentazione a mezzo della propria PEC all'indirizzo errato di posta elettronica certificata "patrimonioforestale.psr@pec.rupar.it" in data 21/12/2017. Solo dopo circa tre mesi (13/03/2018), successivamente alla comunicazione di non ricevibilità della DdS inviata dal Responsabile di Misura (ricevuta il giorno 08/03/2018), la stessa ha inoltrato la predetta documentazione all'indirizzo elettronico certificato esatto (patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it), tutto ciò in spregio a quanto prescritto dal bando. Un errore di digitalizzazione imputabile esclusivamente alla ditta, così come già comunicato da questo Dipartimento, in seguito al ricorso gerarchico presentato dalla ditta AGRI VERDE, e respinto con nota prot. 001/08/08/2018 n.2940 dall'Autorità di Gestione del PSR 2014-2022. La ditta AGRI VERDE, compare tra le ditte ammesse all'istruttoria tecnico - amministrativa, senza alcuna motivazione a supporto, difatti non vi è agli Atti nessun provvedimento di accoglimento dell'istanza di riesame presentata dalla ditta con prot. AOO-030/03/10/2018 n.11176, né vi è traccia dell'esito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 06/12/2018. Le controdeduzioni datate 28/10/2022 non presentano atti documentali che comprovano il contrario di quanto sopra esposto*».

Dunque, l'invio della documentazione preliminare, entro i termini previsti dal bando, a un indirizzo pec (*patrimonioforestale.psr@pec.rupar.it*) soltanto parzialmente diverso da quello deputato a ricevere le domande dei soggetti interessati (*patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it*), ha comportato la dichiarazione di irricevibilità della DdS presentata da AGRI VERDE; tale dichiarazione è stata impugnata con ricorso all'AdG e poi (all'esito negativo

di tale gravame) con ricorso straordinario al Capo dello Stato, contestualmente alla presentazione di un'istanza di riesame al Responsabile della Misura.

Nelle more del ricorso straordinario e a seguito dello stanziamento di ulteriori risorse per effetto della determina AdG n. 29 del 28.2.2019 (avente a oggetto "*Scorrimento graduatoria*", con cui le risorse finanziarie previste per il 2017 di € 7.520.661 sono state elevate a € 15.041.332, utilizzando le risorse previste per il 2018), con determinazione n. 49 del 18.3.2019 è stato approvato l'elenco delle ulteriori n. 15 DdS ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa, precisandosi che «*l'ammissione all'istruttoria delle ulteriori n. 15 ditte/enti di cui all'allegato "C" non costituisce ammissione all'aiuto, in quanto la stessa è condizionata all'esito favorevole dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'Avviso pubblico e dalla normativa di riferimento, nonché in base alle risorse disponibili a conclusione dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa*».

In relazione a quanto precede, la riammissione della AGRI VERDE, lungi dall'integrare una scelta imperscrutabile, è stata dettata, da un lato, dalla circostanza dell'invio tempestivo della documentazione preliminare ancorché a un indirizzo pec solo parzialmente diverso da quello corretto e parimenti riconducibile all'amministrazione regionale; dall'altro, dall'accresciuta disponibilità finanziaria a sostegno della Sottomisura.

In proposito, merita ricordare che, con riferimento all'istituto del c.d. soccorso istruttorio (oggi disciplinato nell'art. 101 del d.lgs. 31.3.2023, n. 36), l'errore nella digitazione dell'indirizzo pec durante tale fase è, nella maggior parte dei casi, considerato un errore scusabile, ferma restando la necessità di valutare il contesto della singola procedura di gara; secondo la giurisprudenza, la

decisione finale spetta all'organo competente, sulla base delle circostanze specifiche.

Di recente inoltre il giudice amministrativo, valorizzando le novità positivizzate dal nuovo codice dei contratti pubblici, ha chiarito che «*L'interprete, ispirandosi al principio del risultato, deve porre l'accento sulla esigenza di privilegiare l'effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell'attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvengano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento (T.A.R. per la Campania, Napoli, n. 377 del 2024 cit.). L'analisi della fattispecie in esame, secondo la declinazione del principio del risultato, nell'ambito di una lettura sostanzialistica della* lex specialis*, conduce ad escludere una lettura meramente formale della* regula iuris *del caso concreto, dovendo essere orientata piuttosto al perseguimento del raggiungimento del risultato sostanziale (Cons. Stato n. 9254 del 2024; id. n. 7875 del 2024). Va rammentato, invero, che la prevalenza degli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali, nell'ambito delle procedure di gara, è stata riconosciuta in più occasioni della giurisprudenza, anche prima del d.lgs. n. 36 del 2023. In questa ottica, il giudice amministrativo è tenuto a superare i casi di 'vuoti formalismi', al fine di tutelare l'interesse della stazione appaltante ad ottenere prestazioni orientate a garantire il miglior risultato possibile* […] *Come chiarito da questo Consiglio di Stato (sent. n. 9812 del 2023), la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici. Sono in realtà lo strumento per selezionare l'operatore economico più idoneo all'aggiudicazione dell'appalto. Ne consegue che il*

lavoro dell'interprete non è solo quello di applicare in maniera rigorosa la lex specialis*, ma di interpretarla teleologicamente, senza che da tale operazione ermeneutica possa però derivare una qualche violazione alle regole della concorrenza o ai principi di uguaglianza che regolamentano l'accesso al mercato. Preferire una lettura non formalistica degli atti e della procedura di gara deve comunque avere l'obiettivo prioritario di analizzare il modo di procedere della stazione appaltante verificandone la correttezza sostanziale. In applicazione dei suindicati principi, i poteri valutativi e la discrezionalità della pubblica amministrazione appaiono più ampi, con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un 'mero rigido e cavilloso formalismo' (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità, alla necessità di ampliare il contesto partecipativo dell'imprese, ma soprattutto all'esigenza della stazione appaltante di affidare la commessa all'operatore economico ritenuto più idoneo*» (Cons. Stato, sez. V, sent. 25.2.2025, n. 1620).

In definitiva, la riammissione della AGRI VERDE disposta dal Responsabile della Misura appare ispirata a tale opzione ermeneutica, tesa a promuovere un approccio sostanziale dell'*agere publicum* in luogo di uno sterile formalismo, anche in considerazione dell'ampliata disponibilità finanziaria della Sottomisura.

4.4 – Anche la censura relativa ai punteggi non coglie nel segno.

In proposito la Procura ha fatto propria la conclusione della Commissione circa la non spettanza alla AGRI VERDE di n. 7 punti per le *Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati* (lett. f del Macrocriterio di valutazione: Ambiti territoriali) «*in quanto non risulta*

agli atti che la ditta abbia prodotto documentazione a comprova di ciò (ad es. autorizzazione della Regione Puglia e/o di altri Enti per l'esecuzione di interventi selvicolturali o di rimboschimento realizzati nei dieci anni precedenti la presentazione della DdS)».

Nel successivo provvedimento regionale di autotutela (n. 871/2022) si afferma che «*alla ditta non sarebbero attribuiti i n.71,88 punti, riportati nella DAdG n.49 del 18/03/2018, ma bensì il punteggio complessivo di 65,56 punti. Alla stessa, non spetterebbero i n.7,00 punti per le superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati. Nelle controdeduzioni fornite non risulta essere presente alcuna documentazione a comprova di interventi realizzati sulle superfici contigue nei 10 anni precedenti la presentazione della DdS, in quanto l' autorizzazione da parte del Servizio Foreste di Foggia datata 8 aprile 2007 che assentiva l'intervento di messa in sicurezza dell'area di Bosco Isola nell'agro del Comune di Lesina (peraltro citata senza numero di protocollo) non risulta essere materialmente presente nel cartaceo presentato. Inoltre, dalle indagini effettuate dall' ufficio scrivente, non risultano particelle di proprietà del Comune di Lesina contigue alle particelle oggetto degli interventi proposti con la DdS n. 54250625651. Pertanto la ditta AGRI VERDE di NARGISO NUNZIO & CSAS non sarebbe ammessa all'istruttoria tecnico amministrativa, in quanto alla stessa sono risultate ammesse tutte le ditte con punteggio superiore a n. 69,00 punti*».

In senso contrario, dall'elaborato peritale (corredato di orto-immagini) del 24.1.2023 a firma della dott.ssa F. Barra, agli atti di causa, risulta che «*A seguito dell'incendio verificatosi nel 2007 a Bosco Isola, nel 2010 fu predisposto dal dott. BERNARDONI un progetto di intervento per la messa in*

sicurezza di un'area pari a 24'000 m², ubicata nelle particelle catastali n° 9, 18 e 19 del Foglio 20 del Comune di Lesina. Nella Figura seguente si mostrano le orto-immagini della zona, relativamente agli anni 2006 (prima dell'incendio), 2012 (dopo l'incendio ma prima dell'effettuazione degli interventi) e 2013 (successiva alla realizzazione degli interventi), da cui si evince chiaramente la realizzazione di interventi selvicolturali effettuati nell'area […] *Tra le zone interessate dalla DdS 54250625651 (progettazione 8.3 della ditta Agri Verde) risultano contigue al precedente intervento le aree afferenti alle particelle 9, 15, 16, 17, 18, 19 e 25 del Foglio 20, mentre si ritiene che non possano essere considerate contigue per le considerazioni precedentemente illustrate le superfici di cui alle particelle 24, 27 e 28, come correttamente riportato nel formulario. Sulla base di quanto illustrato, si ritiene quindi che il punteggio sia stato correttamente attribuito in quanto vi era la presenza di superfici interessate da interventi selvicolturali nei dieci anni precedenti, confinanti con le particelle di intervento a cui è stato attribuito il punteggio. Tra le cartografie ritrovate negli incartamenti si può vedere come la contiguità degli interventi sussiste in quanto l'area trattata dall'autorizzazione che si allega è interna all'area della progettazione PSR sottomisura 8.3 che riguarda le particelle 9, 16, 24, 25, 27 del Foglio 20, mentre l'autorizzazione che conferma la contiguità riguarda 24.000 mq ricadenti nelle particelle n. 9-18-19 del foglio 20 del comune di Lesina*».

Ciò posto, da un lato, risulta acclarato il possesso del requisito della contiguità delle superfici a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati, richiesto dall'art. 15, punto A, lett. f, dell'avviso pubblico; dall'altro, «*l' autorizzazione da parte del Servizio Foreste di Foggia datata 8 aprile*

2007» (*rectius*, 8.4.2011), di cui il provvedimento regionale di autotutela lamentava l'assenza nel cartaceo presentato, risulta allegata alla perizia in esame, già prodotta in fase procedimentale.

In definitiva, non vi era spazio per l'operatività di alcuna decurtazione di punteggio.

4.5 – Quanto alla Sottomisura 8.4, l'iniziativa della Procura muove dalla pretesa assenza del requisito di cantierabilità.

In proposito, occorre premettere che la direttiva 92/43/CEE del 21.5.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. "Habitat") definisce il quadro generale per la conservazione e la gestione dei siti che costituiscono la rete Natura 2000.

La direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il d.P.R. 8.9.1997, n. 357, il cui art. 5 ha introdotto la "Valutazione di Incidenza" (VIncA), al fine di valutare gli effetti che un piano/programma/progetto/intervento/attività (P/P/P/I/A) può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

L'avviso pubblico relativo alla Sottomisura in esame (approvato con la citata determinazione AdG n. 148/2017) prevedeva – tra le condizioni di ammissibilità del progetto di intervento (§ 10.2, lett. i) – la «*Presentazione della documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto con le norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in aree Natura 2000, ove di pertinenza; Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l'ambiente, ove di pertinenza; eventuali altri procedimenti*

autorizzativi, ove di pertinenza»).

Con parere n. 7851 del 23.4.2020 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale rilasciava il proprio avviso favorevole in merito all'intervento proposto dalla AGRI VERDE: «[…] *atteso che gli interventi proposti (ad eccezione di quelli riguardanti il rinfoltimento degli spazi vuoti quando ricadenti nelle aree classificate nel P.A.I "PG3") sono compatibili con le norme di piano (PAI) e con le misure dei piani di gestione di distretto (PGA, PGRA), conferma, per tutte le opere consentite dalle NTA suddette, le prescrizioni generali e specifiche richiamate nella nota prot. AdB di Bacino Distrettuale n. 13026 del 12/11/2019. Gli interventi che prevedono il rinfoltimento degli spazi vuoti con messa in opera di piante arboree e arbustive nelle aree classificate PG3 non sono, invece, consentiti dalle disposizioni normative del P.A.I., attualmente vigenti*»).

In ottemperanza al parere n. 7851/2020, che prescriveva di non intervenire con il rinfoltimento nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata PG3, la AGRI VERDE, con nota del 24.4.2020 indirizzata alla Regione Puglia a firma del tecnico incaricato (A. Bernardoni), significava che «[…] *si interverrà al di fuori dell'area PG3 su una superficie di 6,5 ettari con una densità di 784 piante ad ettaro invece dei 16.99 ettari di superficie prevista con una densità di 300 piante ad ettaro. Tale riduzione, riguardante solo il rinfoltimento, riguarda la stessa particella catastale e non determina modifiche al formulario degli interventi e del relativo computo metrico*».

Nell'avviare il procedimento amministrativo di autotutela, la Regione contestava: *i)* l'assenza del prescritto parere dell'Autorità di Bacino; *ii)* l'omesso rinnovo dell'iter delle autorizzazioni necessarie (parere di

valutazione di incidenza e del Parco del Gargano) in relazione a una modifica progettuale proposta, consistente nello spostamento dei rinfoltimenti nelle aree non soggette a pericolosità geomorfologica.

In sede di riscontro, la AGRI VERDE: *i)* produceva il parere dell'Autorità di Bacino del 23.4.2020 e l'autorizzazione rilasciata dal Parco del Gargano il 10.11.2020; *ii)* argomentava la natura non sostanziale della modifica progettuale, comprovata dall'invarianza del computo metrico estimativo.

Con la citata nota del 2.8.2023, nel comunicare la chiusura, con esito sfavorevole alla ditta, del procedimento di annullamento del provvedimento di ammissibilità agli aiuti e di quello di concessione degli stessi, la Regione Puglia ha:

- affermato che «*Nel carteggio prodotto con le controdeduzioni sono presenti sia Il parere dell'Autorità di Bacino (nota prot.7851_20 del 23.04.2020) che la ricevuta di consegna all'indirizzo di posta elettronica patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it. Emerge pertanto che in conseguenza del parere AbB sopra menzionato, la ditta avrebbe spostato i rinfoltimenti nelle aree non soggette a tale rischio, una modifica progettuale che necessitava di ripercorrere l'iter delle autorizzazioni (parere di Valutazione di Incidenza e del Parco del Gargano) nel rispetto dei termini stabiliti sia dal Provvedimento di ammissibilità che delle eventuali proroghe, quindi sottoponendo l'ipotetica ricollocazione dei rinfoltimenti oggetto di queste varianti progettuali al nuovo parere degli Enti competenti e non solo all'approvazione del RUP o RdM interessato, così come contemplato a pag.68 della DGR 1515 del 2021 paragrafo dal titolo. Validità temporale del parere di screening "Per varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di*

prestare istanza di verifica all'Autorità competente per la VIncA che potrà confermare il parere reso o richiede l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione deputata al rilascio dell'approvazione finale della variante…"»;

- ritenuto che la ditta non avesse presentato alcuna memoria scritta o documento idoneo a smentire la contestazione.

Senonché, come sostenuto dalla difesa della AGRI VERDE, da un lato, la Regione ha invocato l'operatività di una delibera di Giunta (n. 1515 del 27.9.2021) che non poteva trovare applicazione al caso in esame, essendo successiva al dipanarsi del procedimento amministrativo esitato nell'ammissione al finanziamento della ditta del 2020; procedimento che, per quanto concerne il profilo in esame, era governato dalla DGR 24.7.2018, n. 1362 («*Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006*»), come modificata dalla DGR 9.12.2019, n. 2312 («*POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione". Azione 9.14 "Interventi per la diffusione della legalità". Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.*»).

Dall'altro, il carattere non sostanziale della variazione al progetto esecutivo, trasmessa dalla AGRI VERDE alla Regione Puglia con nota del 20.7.2020 in ottemperanza a quanto prescritto dall'Autorità di Bacino, emerge dalla planimetria allegata, da cui risulta che l'area, oggetto del rinfoltimento, era

collocata al di fuori di quella PG3, senza arrecare alcun pregiudizio al mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

In altri termini, la mera dislocazione del rinfoltimento, nell'ambito della stessa area progettuale, non necessitava di ripercorrere l'iter autorizzativo della VIncA; pertanto, anche in relazione al profilo in esame, non emergono circostanze tali da far ritenere l'assenza di un requisito previsto dal bando e, conseguentemente, l'illegittima ammissione al finanziamento della ditta.

5. – In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra considerato, attesa l'assenza di profili di irregolarità delle procedure, oggetto di contestazione da parte del requirente contabile, i convenuti devono essere assolti per mancanza di prova del danno erariale; circostanza che esonera il Collegio dallo scrutinio delle altre componenti strutturali dell'illecito rimesso alla giurisdizione di questa Corte.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., il proscioglimento dei convenuti comporta la liquidazione dei compensi professionali per la difesa nel presente giudizio a carico dell'amministrazione di appartenenza, da individuare per VACCA e MAZZINI nella Regione Puglia e per la AGRI VERDE e NARGISO in AGEA, in virtù del rapporto di servizio instauratosi con quest'ultima a seguito dell'erogazione dei contributi in esame e della conseguente partecipazione dei beneficiari privati alla realizzazione delle finalità perseguite dal programma pubblico.

Per l'ammontare della liquidazione indicata in dispositivo si è tenuto conto dei parametri dettati dal d.m. 10.3.2014, n. 55 (come modificato da ultimo dal d.m. 13.8.2022, n. 147) e delle percentuali di riduzione ivi previste in rapporto all'effettiva attività defensionale svolta.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio considerato il relativo esito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37435** del registro di Segreteria, rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, assolve **Giuseppe VACCA**, **Lorenzo MAZZINI**, **Società agricola AGRI VERDE di NARGISO NUNZIO & C.** e **Nunzio NARGISO**.

Liquida come segue l'ammontare dei compensi per la difesa dei convenuti:

- per VACCA e MAZZINI, nella misura di € 5.500,00 ciascuno, oltre spese in misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da porre a carico della Regione Puglia e, per quanto riguarda il secondo, da distrarre in favore del difensore antistatario;
- per AGRI VERDE e NARGISO, in complessivi € 5.500,00, oltre spese in misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da porre a carico di AGEA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 29.1.2025 e del 2.4.2025.

L'Estensore — Il Presidente

(Giovanni Natali) — (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 29/05/2025

Il Funzionario
(Francesco Gisotti)